

**Testo unico del 23/01/1973 n. 43 -**

Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973*

**Articolo 199**

Nozioni di temporanea esportazione.

**Articolo 199** - Nozioni di temporanea esportazione.

*In vigore dal 12/09/1981*

*Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 05/08/1981 n. 499 Articolo 1*

Le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie, quelle estere di cui all'art. 185 nonché quelle estere rispondenti alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, che vengono spedite fuori del territorio doganale per essere sottoposte a determinati trattamenti possono, su documentata istanza degli interessati, essere ammesse alla esportazione temporanea quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere reimportati nel territorio medesimo.

La temporanea esportazione può altresì essere consentita a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale, secondo le disposizioni della sezione terza del presente capo.

Salvo quanto previsto negli articoli 207, 208 e 209, le merci vincolate al regime della temporanea esportazione conservano la condizione giuridica di merci nazionali o nazionalizzate.

[Torna al sommario](#)

